





disabili, minori), qualora ai fini dell'accesso ai corsi si privilegi l'ammissione da parte di coloro che hanno l'obbligo di frequentare tale formazione ai sensi del citato provvedimento regionale.

- Sono ammessi ai corsi i responsabili di struttura, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro (autonomo, subordinato....) instaurato con la struttura stessa, aventi i requisiti esplicitati nel presente allegato. In particolare, con riferimento all'Interpello n. 8/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, si specifica che l'esercizio di poteri di spesa e di direzione non sono incompatibili con rapporti di lavoro autonomo, in forma coordinata e continuativa e a progetto, a patto che tali poteri risultino funzionali all'espletamento dell'incarico e compatibili con l'esecuzione della prestazione.
- In applicazione delle regole generali previste dal sistema regionale della formazione professionale, sono ammessi alle prove finali dei corsi per Direttore di Comunità Socio sanitaria, gli allievi che non abbiano superato 1/3 di assenze sul monte ore complessivo.